	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it tel + 39 0432 555311 fax + 39 0432 555757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Art. 16 Regolamento di cui al D.P.Reg. 20.09.2012, n. 0191.
Rinnovo autorizzazione per l'anno 2014 all'Agenzia Regionale per
la Protezione dell'Ambiente – ARPA – per l'esercizio dell'attività
di monitoraggio e campionamenti a scopi scientifici nel
Compartimento marittimo di Monfalcone su motopescherecci
iscritti al R.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo
di Grado.**

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di approvazione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Considerato che l'art. 16 del regolamento summenzionato disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pesca scientifica nell'ambito delle acque marittime territoriali della regione e della laguna di Marano-Grado e che in base al comma 5 tale autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata previa presentazione dell'istanza al Servizio competente almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

Vista l'autorizzazione rilasciata con decreto n. 781 dd. 16.04.2013 all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-, per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare monitoraggi e campionamenti di molluschi bivalvi a fini scientifici nelle acque del Compartimento marittimo di Monfalcone, in località da Panzano a Porto Buso per l'anno 2013/2014 al fine di effettuare l'attività istituzionale di monitoraggio sui corpi idrici e marini di transizione, nonché l'attività di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1018/2012, con la quale l'ARPA è stata individuata quale Autorità incaricata ad eseguire i campionamenti in mare e nelle acque di transizione dei molluschi bivalvi vivi, le analisi sui medesimi e le indagini ambientali sulle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei medesimi;

Vista l'istanza prot. in arrivo 21856 dd. 14.03.2014 con la quale l'ARPA ha richiesto ai sensi del precitato art. 16, comma 5, il rinnovo delle precedente autorizzazione di cui al decreto n.781 del 16.04.2013 per poter svolgere la medesima attività anche nel periodo aprile 2014 –aprile 2015 con le stese modalità e imbarcazioni messe a disposizione dalla Cooperativa Pescatori Grado iscritte al R.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

Vista la relazione, inviata con l'istanza precitata, sull'attività scientifica in oggetto svolta da ARPA nel 2013, come previsto dall'art. 16, comma 6 e dall'art. 2, lettera l) dell'autorizzazione di cui al decreto n.781 del 16.04.2013;

Vista la nota della Capitaneria di Porto di Monfalcone, prot. n.0007064 d.d. 01.04.2014, con la quale nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione precitata, sotto il profilo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, stabilendo il numero massimo di persone imbarcabili per ciascuna delle imbarcazioni individuate;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di poter procedere al rinnovo dell'autorizzazione n. 781 dd. 16.04.2013 sulla base delle medesime prescrizioni nella stessa contenute

Tutto ciò premesso, si dispone il

RINNOVO

dell'autorizzazione ad esercitare la pesca scientifica all'ARPA n. 781 di data 16 aprile 2013 con le seguenti prescrizioni:

Art. 1

1. l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA è autorizzata a svolgere attività di monitoraggio e campionamento di molluschi bivalvi vivi nelle acque del Compartimento marittimo di Monfalcone, in località da Panzano a Porto Buso, a fini sanitari (DGR 1018 dd. 08.06.2012) e ambientali (Dec. leg.vo 152/2006) secondo le linee guida di cui alla DGR 1018 /2012, mediante l'imbarco occasionale di n. 2 ricercatori a bordo dei seguenti motopesca iscritti all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado e con la limitazione del numero massimo di persone imbarcate come stabilito dalla nota della Capitaneria di Porto di cui alle premesse:
 - m/p **Chiara C.** 1MN2156 il numero massimo di persone imbarcato, compreso l'equipaggio, non potrà superare le 4 (quattro) persone;
 - m/p **Milki** 1MN2161 il numero massimo di persone imbarcato, compreso l'equipaggio, non potrà superare le 5 (cinque) persone;
 - m/p **Eros.** 1MN2303 il numero massimo di persone imbarcato, compreso l'equipaggio, non potrà superare le 4 (quattro) persone;
 - m/p **Gaia** 1MN2305 il numero massimo di persone imbarcato, compreso l'equipaggio, non potrà superare le 5 (cinque) persone;
 - m/p **Mamola.** 1MN2179 il numero massimo di persone imbarcato, compreso l'equipaggio, non potrà superare le 4 (quattro) persone;
 - m/p **Audace.** 1MN2221 il numero massimo di persone imbarcato, compreso l'equipaggio, non potrà superare le 3 (tre) persone;
 - m/p **Lady** 1MN2302 il numero massimo di persone imbarcato, compreso l'equipaggio, non potrà superare le 5 (cinque) persone;
 - m/p **Ardito.** 1MN2301 il numero massimo di persone imbarcato, compreso l'equipaggio, non potrà superare le 3 (tre) persone;
 - m/p **Zeus.** 1MN2182 il numero massimo di persone imbarcato, compreso l'equipaggio, non potrà superare le 4 (quattro) persone;
 - m/p **Papa Giovanni XXIII-I** 1MN2321 il numero massimo di persone imbarcato, compreso l'equipaggio, non potrà superare le 4 (quattro) persone;
 - m/p **America** 1MN2195 il numero massimo di persone imbarcato, compreso l'equipaggio, non potrà superare le 5 (cinque) persone.
2. L'ARPA inoltre dovrà osservare inoltre le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) il personale scientifico imbarcato dovrà essere solo ed esclusivamente quello citato nelle premesse;
 - b) il medesimo personale dovrà essere assicurato contro i rischi derivanti dall'attività a bordo del motopesca;
 - c) l'imbarco del personale dovrà avvenire nel rispetto di tutte le condizioni di legge, regolamenti e delle disposizioni dell'Autorità Marittima;
 - d) per ogni persona imbarcata in più rispetto a quanto previsto dovrà essere rispettato il quantitativo di pescato in coperta, risultante dalla dichiarazione di stabilità, di 100 kg, e comunque non dovranno essere superate le limitazioni di peso complessivo di cui alla rispettiva dichiarazione di stabilità;
 - e) è fatto divieto di commercializzare ovvero di destinare a consumo umano l'eventuale prodotto catturato durante l'attività svolta;
 - f) l'imbarco del personale scientifico di ARPA dovrà preventivamente essere comunicato all'Ufficio locale dove il M/p è stanziale;
 - g) l'eventuale scadenza dei certificati di bordo presuppone l'implicita esclusione dal presente atto dei motopesca per i quali tale circostanza si verifica, sino al rinnovo dei medesimi certificati;
 - h) l'attività campionamenti e monitoraggi è effettuata nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, con il sistema draga idraulica previsto dalla licenza di pesca dell'unità;
 - i) **l'autorizzazione è rinnovata per il periodo di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento;**
 - j) l'attività viene esercitata in condizioni meteomarine favorevoli;
 - k) l'ARPA deve rilasciare al personale impiegato, dipendente o collaboratore, un documento atto a comprovare che l'attività svolta è effettuata per conto e sotto la responsabilità del medesimo;
 - l) una relazione finale dei risultati dell'attività deve essere inviata al Servizio caccia e risorse ittiche entro 60 giorni dal termine di validità della presente autorizzazione.

Art. 2

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni del presente provvedimento, l'autorizzazione è revocata.
2. L'autorizzazione può essere rinnovata annualmente ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.P.Reg. n. 191 del 20 settembre 2012:
3. L'Amministrazione Regionale è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose derivanti dall'esercizio della presente autorizzazione.


Art. 3

1. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito della Regione www.regione.fvg.it e trasmesso alla Capitaneria di Porto di Monfalcone per le funzioni di propria competenza.

Udine, **07 APR. 2014**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- Marina Bortotto -

La presente copia è conservata da n. 1
fogli 1 e 1 per il numero poliziano
più 1 per il numero 1
Udine, li 07/04/2014



Il Capitano di Porto
(Firma)
(Data)

RAF/AF